

COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con dd.P.R. del 21.06.2019, 12.01.2023 e 28.02.2024

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 24 MAGGIO 2024

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione professionale per attività di supporto all'Organo straordinario di liquidazione

L'anno 2024, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio, alle ore 13.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con D.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con D.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 253 del TUEL, nel prevedere i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, consente l'accesso a tutti gli atti dell'ente locale e permette l'utilizzazione del personale e dei mezzi operativi del medesimo, nonché di poter emanare direttive;

GA
R

- il predetto articolo prevede al comma 2 che *“L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario”*

DATO ATTO CHE

- questa Commissione, con nota prot. 15236 del 28.4.2023, ha chiesto al Segretario comunale e al Sindaco dell’Ente l’individuazione di una figura professionale con adeguata competenza da supportare con assiduità l’Organo nella gestione del dissesto finanziario;
- il Segretario generale, nel riscontrare detta richiesta, ha rappresentato la sussistenza di una situazione di particolare carenza di organico, caratterizzante in particolar modo il settore economico-finanziario che non poteva esser privato, senza pregiudizio per l’Ente, di una unità di personale da porre a supporto dell’Organo;
- nel prendere atto di quanto rappresentato dal Segretario dell’Ente, con atto n. 29 del 12.7.2023 questo Organo ha deliberato il conferito incarico di collaborazione nelle attività dell’Organo al dott. Michele Ronza;
- con comunicazione del 24.11.2023, acquisita a prot. n. 42958 del 29.11.2023, il dott. Michele Ronza ha rinunciato all’incarico conferitogli;
- allo stato permane l’assenza, tra il personale posto a disposizione di questa Commissione, di una figura professionale di elevata e specifica esperienza in ordine alle peculiari procedure afferenti alla gestione del dissesto finanziario nonché in materia economica-finanziaria;
- questa Commissione, con nota prot. 16409 del 10.05.2024, ha nuovamente chiesto al Segretario comunale e al Sindaco dell’Ente l’individuazione di una figura professionale con adeguata competenza da supportare con assiduità l’Organo nella gestione del dissesto finanziario;
- l’Amministrazione comunale con nota prot. 17088 del 15.05.2024 ha comunicato il persistere di una situazione di particolare carenza di organico che non consente di individuare una figura professionale con adeguata competenza da destinare a supporto delle attività di dissesto finanziario;

RAVVISATA la necessità di individuare una figura professionale con adeguata competenza ed esperienza per fare fronte alle complesse vicende gravanti sull’ente e direttamente influenti sulla gestione liquidatoria;

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 253 del TUEL che riconosce all’Organo straordinario di liquidazione la possibilità di auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine delle attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell’ente locale;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 4, c. 8-ter, del d.P.R. 387/1993, il quale prevede che *“Nel caso in cui l’assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell’organo straordinario di liquidazione, quest’ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell’art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione”*;

ATTESO che la consulenza richiesta è strumentale ai compiti dell’Organo straordinario di liquidazione in quanto finalizzata, non allo svolgimento di attività ordinarie, ma all’approfondimento di specifiche e complesse tematiche ed è, conseguentemente, circoscritto funzionalmente e temporalmente a tali esigenze, soprattutto a carattere finanziario con l’assoluta necessità della suddetta figura professionale;

G
R
JK

RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere ad un consulente esterno all'Ente per:

- l'attività di supporto specialistico nell'analisi delle posizioni della massa passiva connotate da particolare complessità nonché nella gestione dei fondi vincolati, nell'applicazione della disciplina fiscale e tributaria con riguardo alla liquidazione della massa passiva;
- l'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL, ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL;
- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie ed extra tributarie;
- l'attività di approfondimento delle problematiche di carattere economico-finanziario che potranno emergere nella gestione del dissesto finanziario;

VALUTATO il *curriculum vitae* del dott. Michele Maria Falco, acquisito al prot. n. 17447 del 17.05.2024, dal quale si evince l'esperienza e la professionalità posseduta in relazione allo svolgimento dell'attività di consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario del comune di Quarto e ritenuto lo stesso meritevole di interesse, atteso l'elevato contenuto professionale che ne emerge;

ACQUISITA la disponibilità del predetto professionista a fornire il supporto specialistico di cui questo Organo necessita;

DATO ATTO

- che, per l'espletamento dell'incarico, si prevede di corrispondere al citato professionista, un compenso mensile di € 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge, ove dovuti, e comprensivo delle spese di viaggio e che, comunque, l'importo complessivo da corrispondere non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;
- che è stato predisposto l'unito schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- l'art. 253 del T.U.E.L. il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, in particolare di acquisire consulenze per motivate esigenze;
- il d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per quanto espresso in narrativa, al dott. Michele Maria Falco l'incarico di collaborazione professionale a supporto dell'attività dell'Organo straordinario di liquidazione del comune di Quarto (NA), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e per la durata di 12 mesi, rinnovabile qualora l'Organo ne ravvisi la necessità;
3. di stabilire il compenso mensile lordo onnicomprensivo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e accessori di legge, se dovuti, dando atto che, comunque, l'importo complessivo da corrispondere non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;

Handwritten signatures and initials: a stylized 'A' or 'G' at the top right, 'R' at the bottom right, and 'yf' at the bottom right.

4. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2222 c.c., composto da n. 13 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. A), autorizzando il Presidente dell'Organo alla sua sottoscrizione;
5. di stabilire che alla liquidazione e al pagamento del compenso convenuto, si provvederà periodicamente con separato provvedimento a richiesta del professionista e presentazione di fattura elettronica, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione;
6. di demandare all'Ufficio di segreteria dell'Ente la trasmissione della presente deliberazione al professionista incaricato, al sig. Sindaco, al Segretario Comunale, ai Dirigenti ed ai Revisori dei Conti del comune di Quarto.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, c. 6, del d.P.R. 24.8.1993 n. 378, viene trasmessa al Segretario generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell'art.124 del TUEL, nonché sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organo straordinario di liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Paolo Rotondo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominato con dd.P.R. del 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

**CONVENZIONE INERENTE IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
TECNICO-CONTABILE ALLE ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 24 del mese di maggio, presso la sede del comune di Quarto, negli appositi locali assegnati alla Commissione straordinaria di liquidazione, si sono costituiti

- ⇓ l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Quarto, in persona del Presidente dott. Giuseppe Amore, competente alla presente convenzione, di seguito denominato committente;
- ⇓ il dott. Michele Maria Falco, nato a Caserta il 28.10.1987 e residente in Parete (CE) alla Via san Giuseppe lavoratore n. 2, codice fiscale FLCMHL87R28B963D, esercente l'attività professionale di dottore commercialista, con abilitazione di revisore legale dei conti e revisore degli ee.ll., di seguito denominato consulente;

NEL PREMETERE CHE

- è stato adottato da parte della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Quarto l'atto n. 40 in data odierna, con il quale, per i motivi in esso esplicitati, è stato deliberato il conferimento al dott. Michele Maria Falco, sopra generalizzato, di apposito incarico di consulenza e assistenza tecnica, con decorrenza dalla data della firma della convenzione e per la durata di dodici mesi, salvo proroga;
 - che il consulente con la sottoscrizione della presente convenzione accetta l'incarico anzidetto alle condizioni in essa stabilite;
- tra le parti costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – La premessa narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Il committente, come innanzi rappresentato, affida al consulente dott. Michele Maria Falco, innanzi generalizzato, specifico incarico di consulenza in materia economica finanziaria a supporto della Commissione straordinaria di liquidazione nelle attività di gestione del dissesto, senza vincolo di subordinazione e di orario, quale prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2222 c.c. L'incarico afferisce all'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune finalizzata alla individuazione delle entrate da acquisire alla massa attiva da destinare a finanziare il piano di estinzione dei debiti nonché alla analisi delle posizioni della massa passiva connotate da particolare complessità; tra l'altro, l'attività di consulenza supporto si concentrerà a fornire supporto sui versanti delle entrate, sia tributarie sia extra-tributarie, nonché sulla complessa problematica della gestione dei fondi vincolati, sulla corretta applicazione della disciplina fiscale e tributaria nella gestione della massa passiva; inoltre, la consulenza avrà ad oggetto tutte le ulteriori problematiche di carattere economico-finanziario che potranno emergere nella gestione del dissesto finanziario, in ordine alle quali al committente potranno esser richiesti i necessari approfondimenti.

Articolo 3 – Il consulente è tenuto a svolgere il proprio incarico nel rispetto delle vigenti norme di materia, osservando gli indirizzi e le metodologie che saranno formulate dal committente nel corso del rapporto di consulenza. La prestazione professionale potrà esser espletata senza vincolo di orario né di luogo. Il consulente è comunque tenuto a partecipare alle riunioni di lavoro indette dal committente secondo le modalità da questi indicate nonché ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali al ricorrere di specifiche esigenze.

Articolo 4 – Il committente garantirà al consulente l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso nonché l'utilizzo delle strutture e delle dotazioni a disposizione dello stesso presso la sede comunale.

Articolo 5 – Il consulente incaricato accetta l'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità di non versare in cause di incompatibilità ed inconfiribilità, né di conflitto di interessi, producendo allo scopo apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del dPR n. 445/2000.

Articolo 6 – L'incarico di consulenza ha decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione e avrà durata di dodici mesi, salvo proroga.

Articolo 7 – Il compenso spettante per le attività affidate al consulente è fissato nell'importo lordo onnicomprensivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, oltre iva e accessori di legge ove dovuti, con oneri a carico della gestione straordinaria di liquidazione. Il compenso sarà corrisposto con cadenza periodica in rate mensili, previa richiesta del consulente e presentazione di fattura elettronica e previa attestazione di regolare esecuzione dell'attività svolta da parte dell'Organo commissariale. Il compenso complessivo da corrispondere, comunque, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Il consulente rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa diversa da quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 9 – Il consulente, con la sottoscrizione della convenzione, si ritiene soddisfatto del compenso ed espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Articolo 10 – Resta a carico del consulente l'organizzazione relativa all'espletamento dell'incarico.

Articolo 11 – Ogni inadempienza, anche parziale, delle condizioni convenute, comporterà la risoluzione della convenzione.

Articolo 12 – Il consulente riconosce che tutte le informazioni e i dati relativi alla gestione del dissesto di cui egli possa venire a conoscenza nell'espletamento dell'incarico hanno natura riservata e si impegna a non utilizzare le informazioni suddette per fini diversi da quelli attinenti allo svolgimento dell'incarico affidatogli e a porre in essere le dovute precauzioni affinché terzi non autorizzati ottengano accesso alle stesse.

Articolo 13 – Il consulente autorizza l'Organo straordinario di liquidazione ed il Comune di Quarto al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Articolo 14 – Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia al Codice civile.

Articolo 15 – La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per la parti dal momento della sua sottoscrizione.

IL CONSULENTE

dott. Michele Maria Falco

IL COMMITTENTE
il Presidente dell'O.S.L.
dott. Giuseppe Amore